

La nave nemica catturata può essere confiscata con o senza un' indennità, oppure può essere sequestrata e poi restituita a guerra finita.

Il suo carico è sempre confiscato se dichiarato contrabbando di guerra; in caso contrario può essere confiscato se appartiene ad un proprietario nemico, e deve essere invece restituito sempre al proprietario se questi è neutrale.

La nave neutrale catturata può essere confiscata se sorpresa con contrabbando di guerra o in violazione di blocco; diversamente è sequestrata per essere poi restituita con o senza indennità. Le merci del suo carico, che non siano contrabbando, son lasciate a disposizione dei proprietari, pel principio proclamato nella convenzione di Parigi del 1856 che « la bandiera copre la merce » <sup>1)</sup>.

Per le disposizioni del nostro codice marittimo <sup>2)</sup>, il prodotto delle cose confiscate e dichiarate legittima preda è in parte attribuito alla Cassa degl'invalidi della marina mercantile, in parte diviso tra gli equipaggi ed armatori delle navi predatrici, in proporzione diversa a seconda delle circostanze in cui la cattura è stata effettuata.

La *ripresa* <sup>3)</sup> di una nave mercantile nazionale catturata dal nemico, la fa tornare al suo primitivo proprietario, senza retribuzione se ripresa da una nave da guerra, e se da una nave mercantile, mediante un premio di un quinto del valore degli oggetti ripresi qualora la preda sia rimasta durante ventiquattr'ore nelle mani del nemico, e di un decimo qualora la ripresa sia stata fatta prima delle ventiquattr'ore. Quando la nave predata dal nemico è stata già condotta nei suoi porti, se ripresa è considerata come preda e quindi non restituita al proprietario.

---

<sup>1)</sup> Ved. C. BRUNO. *L'abolizione della corsa e la dichiarazione di Parigi* nella « Rivista Marittima » del maggio 1897.

<sup>2)</sup> Art. 228 e seg. del cod. marittimo.

<sup>3)</sup> Art. 219 e seg. del cod. marittimo.